CAMERA DEI DEPUTATI N. 829

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FIORI

Presentata il 15 luglio 1987

Modifica dell'articolo 5 della legge 23 aprile 1965, n. 488, concernente provvidenze per gli invalidi per servizio e per i loro congiunti

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 23 aprile 1965, n. 488, riguardante: « Provvidenze per gli invalidi per servizio e per i loro congiunti », nel corpo dell'articolo 5 dispone che dal 1° maggio 1965 è concesso a favore dei titolari di pensioni o assegni privilegiati ordinari per infermità tubercolare o di sospetta natura tubercolare, che non abbiano assegno di superinvalidità, un assegno di cura nella misura di lire 96.000 annue per le infermità ascrivibili alla seconda, terza, quarta e quinta categoria e di lire 48.000 annue per le infermità ascrivibili alla sesta, settima e ottava categoria.

Con la persistente svalutazione della moneta e per un adeguamento economico che consenta a tali invalidi di affrontare con mezzi sufficenti « le spese di cura » che sono loro indispensabili, ritengo che sia doveroso da parte dello Stato – dopo ben 16 anni dall'applicazione della legge citata – di procedere ad un'equa rivalutazione dell'assegno in questione quadruplicandolo, alla stessa guisa che si è operato, attraverso diversi anni, per l'aggiunta di famiglia, considerando l'obbligo etico-giuridico che per la collettività nazionale è quello di non trascurare minimamente, in qualunque volgere di tempo, le maggiori esigenze di coloro che per essa si sono sacrificati fino a perdere il bene più grande della vita: « l'integrità fisica ».

Lo Stato non deve dimenticare questi suoi benemeriti cittadini invalidatisi per cause di servizio (ordinario o di guerrra) e deve, perciò, sentire l'obbligo di saldare

il suo debito nei confronti di essi, divenuti permanentemente invalidi al servizio della collettività.

La proposta di legge che viene sottoposta alla considerazione degli onorevoli colleghi mira a sanare l'incongruenza esistente in ispecie in periodo di forte svalutazione monetaria.

Sono certo che la proposta in questione incontrerà la vostra favorevole approvazione e determinerà l'attenzione scrupolosa del Governo sull'esigenza di stanziare, nel bilancio dello Stato, nel più breve tempo possibile, quanto è necessario per superare l'assurda ed ingiusta situazione finora protrattasi a causa del mancato periodico ed automatico adeguamento dell'assegno in parola all'andamento economico dei tempi.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. L'articolo 5 della legge 4 maggio 1951, n. 306, come modificato dall'articolo 5 della legge 23 aprile 1965, n. 488, dall'articolo 10 della legge 25 febbraio 1971, n. 95, e dall'articolo 108 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è sostituito dal seguente:

« ART. 5. – 1. Dal 1° gennaio 1982 l'assegno di cura, non reversibile – concesso a favore dei titolari di pensione o assegni privilegiati ordinari per infermità tubercolare o di sospetta natura tubercolare, che non abbiano assegno di superinvalidità – è elevato nella misura annua di lire 384.000 per le infermità ascrivibili alla seconda, terza, quarta e quinta categoria, mentre viene elevato a lire 192.000 annue per le infermità della sesta, settima e ottava categoria ».

ART. 2.

1. I benefici disposti con la presente legge sono concessi d'ufficio.